



COMUNE DI CUNEO

SETTORE TRIBUTI

REGOLAMENTO NORMATIVO E TARIFFARIO

TASSA COMUNALE

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 05.07.1988
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 22.12.1994
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 31.10.1995
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 21.11.1995
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 181 del 16.12.1996
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 26.10.2004
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21.03.2006
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 16.12.2009



I N D I C E

- Art. 1) SERVIZIO
- Art. 2) RIFIUTI SOLIDI URBANI
- Art. 3) TASSA
- Art. 4) LIMITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
- Art. 5) SOGGETTI PASSIVI
- Art. 6) APPLICAZIONE DELLA TASSA
- Art. 7) TARIFFA
- Art. 8) GRADUAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 9) CLASSIFICAZIONE CATEGORIE
- Art. 10) SUPERFICI TASSABILI
- Art. 11) SUPERFICI INTASSABILI
- Art. 12) TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- Art. 13) AGEVOLAZIONI
- Art. 14) ESENZIONI
- Art. 15) DOMANDE DI AGEVOLAZIONE O DI ESENZIONE
- Art. 16) DENUNCE IN GENERE
- Art. 17) DENUNCE IN ISCRIZIONE
- Art. 18) DENUNCE IN VARIAZIONE
- Art. 19) DENUNCE DI CESSAZIONE
- Art. 20) MEZZI DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO
- Art. 21) ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
- Art. 22) CONTENZIOSO
- Art. 23) SANZIONI
- Art. 24) RIMBORSI
- Art. 25) DISPOSIZIONI FINALI

- ALLEGATO "A" - APPENDICE Art. 8
- ALLEGATO "B" - CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

ART. 1 - SERVIZIO

I servizi inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo, recupero e riciclo, spettano al Comune in regime di privativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 915 del 10.09.1982.

Ai sensi dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 915/82 i servizi di cui sopra, previa approvazione di apposito regolamento, potranno essere eseguiti o direttamente dal Comune o mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera d), D.P.R. 915/82, cui potranno essere appaltati a norma di legge.

ART. 2 - RIFIUTI SOLIDI URBANI

I rifiuti solidi urbani sono :

a) i rifiuti o residui non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, da aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, da aree destinate a campeggio, distributori carburante, banchi di vendita, nonché da ogni altra area scoperta ad uso privato;

b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

c) i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 47-14763 del 14 febbraio 2005, riportati nell'Allegato B del presente Regolamento.

ART. 3 - TASSA

Per il servizio di cui all'art. 1 del presente Regolamento, nonché dell'art. 12 del Regolamento per i servizi di igiene urbana ed affini di cui alla deliberazione consigliere n. 129 del 16/09/1996 e s.m.i., è istituita apposita tassa annuale, da calcolarsi in relazione alle superfici delle unità immobiliari e/o aree occupate o detenute dai soggetti di cui all'art. 5, in base a tariffa ed il cui gettito complessivo non può superare il costo del servizio stesso ai sensi dell'art. 61 comma 1 del D. Lgs. 507/93.

Il Comune è comunque tenuto a perseguire il conseguimento del pareggio tra gettito globale della tassa ed il costo di erogazione del servizio per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o di energia.

Per i locali e/o le aree pubbliche detenute e/o occupate saltuariamente gli utenti sono assoggettati ad apposita tassa giornaliera da calcolarsi in quota/giorno della tariffa della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, maggiorata del 50 per cento.

L'Amministrazione designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento

dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione comunicherà alla Direzione Centrale per la Fiscalità' Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

ART. 4 - LIMITI TERRITORIALI, DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Il servizio di cui all'art. 1 del presente Regolamento è obbligatoriamente istituito nell'ambito della zona del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed è esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Tale zona è quella stessa deliberata dal Consiglio Comunale in applicazione degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento per i servizi di igiene urbana ed affini di cui alla deliberazione consigliere n. 129 del 16/09/1996 e s.m.i.

La quota tariffaria a carico dei conduttori di fabbricati e/o aree non comprese nel perimetro ove viene effettuato il servizio in regime di privativa è determinata nella misura del 40 per cento. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

Salvo i casi di riconosciuta intassabilità od accordata esenzione di cui ai successivi artt. 11 e 14, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari e/o aree, qualunque sia l'uso cui siano adibite, in cui possano essere prodotti rifiuti di cui all'art. 2 a condizione che queste siano site nella zona del territorio comunale stabilita ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Per i locali di abitazione affittati con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario.

L'occupazione o detenzione di unità immobiliari si intende efficace anche quando le stesse restino temporaneamente chiuse e non frequentate purché, anche solo parzialmente, ammobiliate, arredate od occupate da masserizie di qualsiasi genere o natura.

ART. 6 - APPLICAZIONE DELLA TASSA

L'applicazione della tassa è regolata dal D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 nonché dalle disposizioni del presente regolamento e più precisamente:

- la tassa è annuale ed è riscossa mediante elenchi nominativi;

- la tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza;
- la cessazione, nel corso dell'anno, dell'utenza, intesa questa quale abbandono di unità immobiliari o aree site nella zona del territorio comunale di cui al precedente art. 4, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia da effettuarsi obbligatoriamente presso gli Uffici del Settore Tributi, dà diritto allo abbuono della tassa soltanto a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di cessazione stessa viene presentata.

ART. 7 - TARIFFA

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati.

Nella determinazione della tariffa annuale il Comune dovrà tendere al conseguimento del pareggio tra il gettito globale della tassa ed il costo del servizio.

Le variazioni di tariffa devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione come previsto dall'art. 1, comma 169 della L. 296/2006. Dette delibere se approvate dopo l'inizio dell'esercizio, ma entro il termine suddetto, avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Sono comunque fatti salvi altri termini stabiliti da successive disposizioni legislative.

ART. 8 - GRADUAZIONE DELLA TARIFFA

Le unità immobiliari, i locali e le aree comprese nella zona di cui all'art. 4 devono essere suddivise in categorie omogenee in base alla destinazione d'uso intesa, quest'ultima, quale elemento caratterizzante, la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione di rifiuti.

Ai fini del comma che precede per la graduazione tariffaria fra le diverse categorie, previste dal successivo art. 9, viene stabilito ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 507/93 un criterio di parametrizzazione che tiene conto, su basi oggettive e statisticamente rilevabili, oltre che delle loro specifiche superfici, anche del numero degli utenti delle categorie stesse (coefficiente quantitativo), come pure della qualità dei rifiuti prodotti (coefficiente qualitativo); il tutto come risulta dall'Appendice del presente Regolamento.

ART. 9 - CLASSIFICAZIONE CATEGORIE

Agli effetti della graduazione della tariffa e con particolare riferimento alle specifiche destinazioni d'uso, intese come oggettiva attitudine alla produzione di rifiuti, i locali e le aree sono suddivise nelle seguenti categorie :

CATEGORIA 1:

"locali destinati ad uso abitazione".

*** CATEGORIA 2:**

"autorimesse pubbliche e private, box-auto, posti macchina coperti e scoperti, solai e cantine".

*** CATEGORIA 3:**

Convitti, collegi, istituti d'educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani, conventi con pensionato, seminari.

*** CATEGORIA 4:**

Scuole ed istituti musicali pubblici e privati in genere, di ogni ordine e grado, asili infantili pubblici e privati - e locali annessi adibiti a mensa o refezione.

*** CATEGORIA 5:**

Aree adibite a campeggi.

*** CATEGORIA 6:**

Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, stazioni ferroviarie, enti locali e simili.

*** CATEGORIA 7:**

Enti e/o associazioni assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi, di beneficenza e simili (esclusi locali uso bar, ristoranti, cucina e spacci anche se a solo uso dei soci).

*** CATEGORIA 8:**

Palestre ginnico-sportive, fisioterapiche e spogliatoi annessi ad impianti sportivi.

*** CATEGORIA 9:**

Caserme e carceri.

*** CATEGORIA 10:**

Alberghi, affittacamere e residences (esclusi locali ristoranti e cucine).

* **CATEGORIA 11:**

Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, tavole calde, pensioni, mense e simili compresi i relativi dehors.

* **CATEGORIA 12:**

Bar, sale da ballo, discoteche, night, sale da gioco e simili compresi i relativi dehors.

* **CATEGORIA 13:**

Locali adibiti a teatro, cinematografi e studi radio televisivi.

* **CATEGORIA 14:**

Circoli privati (esclusi locali uso bar, ristoranti, cucina e spacci anche se a solo uso dei soci).

* **CATEGORIA 15:**

Ospedali, case di cura ed ambulatori ed eventuali locali annessi adibiti a mensa e cucine.

* **CATEGORIA 16:**

Laboratori d'analisi privati.

* **CATEGORIA 17:**

Locali vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto ed ingrosso di prodotti compresi prevalentemente nelle tabelle merceologiche da 1 a 7 inclusa (D.M. 30.08.1987), fiorai e serre per commercio di generi di ortofloricoltura.

* **CATEGORIA 18:**

Locali vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto ed ingrosso di prodotti compresi prevalentemente nelle tabelle merceologiche da 9 a 14 (D.M. 30.08.1987), tabelle speciali e farmacie.

* **CATEGORIA 19:**

Locali vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto occupati da esercenti titolari di licenza di cui alla ottava tabella merceologica (D.M. 30.08.1987).

* **CATEGORIA 20:**

Saloni esposizione in genere.

* **CATEGORIA 21:**

Gallerie d'arte.

* **CATEGORIA 22:**

Chioschi e cabine telefoniche.

* **CATEGORIA 23:**

Locali uso artigianale fino a mq. 200 esclusi quelli ove si producono rifiuti speciali, tossici e/o nocivi.

* **CATEGORIA 24:**

Locali artigianali non compresi nella precedente ed uso industriale esclusi quelli in cui si producono rifiuti speciali, tossici e/o nocivi.

* **CATEGORIA 25:**

Locali uso magazzino e deposito di attività commerciali, artigianali ed industriali in cui hanno accesso solo i titolari o i loro dipendenti.

* **CATEGORIA 26:**

Studi ed Uffici professionali compresi quelli di consulenza commerciale, fiscale e del lavoro.

* **CATEGORIA 27:**

Locali destinati ad Uffici in genere compresi quelli di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie immobiliari e mobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche, ecc..

* **CATEGORIA 28:**

Banche, istituti finanziari ed assicurativi.

* **CATEGORIA 29:**

Distributori di carburante ed aree ad essi annesse.

* **CATEGORIA 30:**

Aree scoperte, tettoie, adiacenti e non a stabilimenti commerciali, artigianali ed industriali, nonché gli impianti sportivi coperti e scoperti, non compresi nella precedente *categoria 8*, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva.

* **CATEGORIA 31:**

Aree mercatali coperte e scoperte adibite a commercio di generi alimentari, fiori e piante.

* **CATEGORIA 32:**

Aree mercatali coperte e scoperte adibite a commercio di prodotti non compresi nella categoria 31)"

Sono assimilate ai locali le superfici coperte comunque costituite (tettoie, verande e simili).

ART. 10 - SUPERFICI TASSABILI

La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

ART. 11 - SUPERFICI INTASSABILI

Nel calcolo delle superfici di cui al precedente art. 10 sono escluse :

A) Per i locali destinati ad abitazione ed aree annesse:

1. Balconi, terrazze, porticati e simili.
2. Atrii, anditi, corridoi, scale e sottoscale nel solo caso in cui servano di passaggio comune a diversi conduttori di un medesimo edificio.
3. Cortili scoperti in quanto tali e di uso comune a tutti i conduttori di un medesimo edificio.
4. Spazi destinati a verde o giardino formanti dipendenza diretta di fabbricati d'abitazione di qualsiasi genere.

B) Per i locali destinati a qualsiasi uso, escluse le abitazioni, ed aree annesse:

1. Stalle, fienili, tettoie, porticati, concimaie, ecc... a servizio delle aziende agricole.
2. Le superfici dei locali od aree ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti, nella misura derivante dal rapporto tra la superficie dei locali ad aree occupata dai macchinari di lavorazione, compresi gli spazi necessari al loro utilizzo, e la superficie complessiva di tali locali od aree.
3. Le aree che, pur essendo site all'interno di stabilimenti industriali, mantengono destinazione agricola verificata catastalmente.

ART. 12 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

Ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 507/93 la tariffa unitaria deve intendersi ridotta nelle seguenti misure :

- A) 10% per i locali destinati ad uso abitazione di residenza condotti da unico occupante.
- B) 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Le riduzioni tariffarie sono applicate, con decorrenza dall'anno successivo, sulla base della denuncia originaria, di variazione od integrativa. Una volta concesse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.

Ove vengano meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio successivo, apposita denuncia di variazione. Se la denuncia non viene presentata il Comune provvede al recupero del tributo nei modi e termini previsti dal comma 6 dell'art. 66 del D. Lgs. n. 507/93, applicando le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 13 – AGEVOLAZIONI

Ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, sono previste speciali agevolazioni, sotto forma delle seguenti riduzioni:

- A) 30% per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e con indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00.
Sono da considerarsi compresi nel nucleo familiare richiedente anche i minori in affidamento familiare, in affidamento pre-adoptivo e a rischio giuridico, nonché i figli maggiorenni di età non superiore a 25 anni a carico del nucleo familiare.
- B) 50% per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con indicatore ISEE non superiore ad € 7.500,00.
Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e di una eventuale pertinenza.

C) 50% per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con reddito derivante esclusivamente da pensione, formato da una o due persone, con indicatore ISEE non superiore ad € 9.500,00.

Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e di una eventuale pertinenza.

Inoltre l'Amministrazione si riserva di determinare, annualmente con il provvedimento di approvazione delle tariffe, un fondo per gli utenti esercenti attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

Detto fondo, se costituito, verrà distribuito con apposita deliberazione della Giunta Comunale, fino ad esaurimento, sulla base di una quota percentuale calcolata proporzionalmente alle richieste e, comunque, non potrà essere superiore al 20% della tassa complessivamente dovuta dall'utente per l'esercizio dell'attività. La relativa domanda d'accesso al fondo dovrà essere presentata annualmente, previa verifica dell'effettiva costituzione dello stesso.

ART. 14 - ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 507/93 si riconosce l'esenzione dal pagamento della tassa per :

- a) locali ed aree condotti od utilizzati dal Comune per l'erogazione dei servizi istituzionali in gestione diretta.
- b) Locali ed edifici destinati al culto delle religioni esclusi, in ogni caso, quelli non specifici ed usati per attività collaterali.
- c) Locali destinati ad uso abitazione di residenza a condizione che il nucleo anagrafico occupante sia composto anche da persona portatrice di handicap in percentuale non inferiore a quella prevista per l'invalidità civile (percentuale minima 67%) e che l'indicatore ISEE del nucleo anagrafico non sia superiore ad € 7.500,00.
Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e di una eventuale pertinenza.
- d) I locali e le aree per i quali l'esenzione è espressamente prevista per legge.

ART. 15 - DOMANDE DI AGEVOLAZIONE O ESENZIONE

Al fine di usufruire delle speciali agevolazioni previste dall'art. 13 e dell'esenzione di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), gli interessati dovranno presentare ogni anno, pena decadenza automatica dal beneficio, apposita domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Settore Tributi.

La domanda, necessariamente corredata dalla dichiarazione ISEE, pena l'inammissibilità della stessa, dovrà essere presentata annualmente entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno di spettanza del beneficio. Il ritiro della modulistica compilata da parte del contribuente avverrà con decorrenza 1° ottobre dell'anno precedente e sino al 20 gennaio dell'anno di spettanza del beneficio presso il Settore Tributi.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

Le agevolazioni di cui agli artt. 12 e 13 non sono cumulabili tra loro.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3 del D. Lgs. 507/93 le riduzioni di cui all'art. 13 e l'esenzione di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 16 - DENUNCE IN GENERE

Le denunce, redatte sugli appositi prestampati, all'uopo predisposti dal Comune, devono essere presentate dai contribuenti al Settore Tributi del Comune, che ne rilascia ricevuta.

Nelle denunce devono essere chiaramente indicati gli elementi previsti dall'art. 70, comma 3 del D. Lgs. 507/93, con particolare attenzione ai seguenti:

- generalità del contribuente persona fisica o l'esatta ragione sociale e le generalità del legale rappresentante se persona giuridica;
- codice fiscale;
- ubicazione, destinazione e superficie dei locali e/o delle aree oggetto della denuncia;
- date in cui o ha inizio l'occupazione o detenzione o sono avvenute o avverranno le variazioni delle condizioni di tassabilità o la cessazione dell'occupazione;
- indicazione se trattasi di nuova iscrizione, variazione, cessazione, richiesta di applicazione della tariffa per particolari condizioni d'uso;
- motivazione.

La denuncia è obbligatoria anche per i locali comunque esenti dal tributo di cui ai precedenti artt. 11 e 14.

Le denunce presentate ai fini anagrafici non saranno ritenute valide e/o sostitutive di quelle previste dal presente articolo.

ART. 17 - DENUNCE DI ISCRIZIONE

Il termine di presentazione delle dichiarazioni di nuove utenze è il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

Tale denuncia unica dei locali ed aree tassabili, nella quale dovrà essere espressamente indicata la data di inizio dell'occupazione o detenzione degli stessi, determinerà la tassazione a partire dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

ART. 18 - DENUNCE DI VARIAZIONE

Nel caso in cui le condizioni di tassabilità siano variate rispetto all'anno precedente, l'utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.

Le variazioni comportanti un aumento dell'ammontare del tributo avranno decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione. Le denunce di variazione comportanti una riduzione dell'ammontare del tributo avranno decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione stessa.

ART. 19 - DENUNCE DI CESSAZIONE

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali od aree, deve essere comunicata dal contribuente al Settore Tributi mediante apposita denuncia e dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la predetta denuncia di cessazione è stata presentata e debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia già stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia od in sede di recupero d'ufficio.

ART. 20 - MEZZI DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto.

ART. 21 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Per l'accertamento e la riscossione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 71 e 72 D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni previste

dalla L. 296/2006, fatte salve eventuali modifiche stabilite da successive disposizioni di legge.

ART. 22 - CONTENZIOSO

Per il contenzioso valgono le norme previste dal D. Lgs. 546/92.

ART. 23 - SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni del D. Lgs. 507/93 riguardanti l'applicazione del tributo e del presente Regolamento sono punite a norma dell'art. 76 del D. Lgs. 507/93 nonché dei decreti legislativi n. 471/97, n. 472/97 e n. 473/97.

ART. 24 – RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato riconosciuto il diritto alla restituzione. L'ufficio, a norma della L. 296/2006, provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicheranno le norme delle vigenti leggi e regolamenti.

Tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data in vigore del medesimo.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1989.

APPENDICE ART. 8

Parametrizzazione

Il D. Lgs. 507/93 specifica che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere calcolata in base a tariffa da applicarsi alle superfici dei locali e/o delle aree a qualunque uso adibiti, affermando inoltre all'art. 65 del citato D.Lgs. la necessità di una graduazione che tenga conto dei loro “uso”, inteso come attitudine ad una maggiore o minore produzione di rifiuti, oltre alla qualità dei rifiuti prodotti nelle diverse utilizzazioni.

Per altro alcuni T.A.R. hanno affermato che è sufficiente la semplice presenza dell'uomo a far presumere la produzione di rifiuti urbani od assimilati agli urbani.

Pertanto nella considerazione che tutti i conduttori di locali e/o aree devono contribuire alla copertura del costo del servizio in relazione alla presunta possibilità oggettiva di produrre rifiuti e che questa può essere maggiore o minore a seconda del numero di persone che usano delle unità immobiliari, siano esse locali che aree, si stabilisce che il parametro di graduazione tariffaria altrimenti detto “Coefficiente di Produttività” sia determinato dal prodotto di un coefficiente di quantità e di un coefficiente di qualità dei rifiuti prodotti nelle diverse fattispecie di conduzione.

- Coefficiente di quantità:

calcolato sulla base del rapporto tra gli “Utenti equivalenti” di ogni categoria (utenti a parità di produzione rifiuti) e le superfici delle categorie medesime ad essi relative.

- Coefficiente di qualità:

rilevato dagli appositi studi regionali.

- PARAMETRO = Tariffa Media Convenzionale =
= $\frac{\text{Costo servizio}}{\text{Superfici teoriche}}$

Dove: Superficie teorica = Superficie Reale x Coefficiente di Produttività.

TABELLA CRITERI E RACCOLTA DATI RELATIVI
CALCOLO UTENTI

A) Utenti a tempo pieno:

- Determinati per tutte le categorie, ad eccezione delle Categorie 4, 31 e 32, in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione e dell'analisi dei dati in possesso della C.C.I.A.A. .
- Per la categoria 4 è stato calcolato un addetto ogni 15 utenti di ogni ordine e grado.
- Cat. 31 - N° utenti a ruolo x 1,8.

B) Utenti saltuari:

Cat.	1 :	Nessuno
Cat.	2 :	0,30 cat. 1 a tempo pieno
Cat.	3 :	N. 1 utente per ogni 45 mq.
Cat.	5 :	N° piazzole per 2,7 persone (dati statistici forniti dal gestore)
Cat.	6 :	N°1, 3 persone al giorno per addetto
Cat.	7 :	Stima dell' Ufficio
Cat.	8 :	Stima dell' Ufficio
Cat.	9 :	Stima dell' Ufficio
Cat.	10 :	Comunicaz. Dell'Ass.Commercianti aggiornati proporzionalmente per gli affittacamere
Cat.	11 :	N°4 persone ogni 21 mq.
Cat.	12 :	N°6 persone ogni 23 mq.
Cat.	13 :	N°1 persona ogni 2,5 mq.
Cat.	14 :	Stima dell' Ufficio
Cat.	15 :	Stima dell' Ufficio
Cat.	16 :	Stima dell' Ufficio
Cat.	17 :	0,10 Cat. 1 a tempo pieno
Cat.	18 :	N°2,0 persona oraria per addetto
Cat.	19 :	N°6,0 persona oraria per addetto
Cat.	20 :	N°0,5 persona oraria per addetto
Cat.	21 :	N°2,0 persone ogni ora per addetto
Cat.	22 :	Nessuno
Cat.	23 :	N°2,0 persone giorno per addetto
Cat.	24 :	N°1,0 persona giorno per addetto
Cat.	25 :	N°2,00 degli utenti a tempo pieno delle categorie 17, 18, 19, 23 e 24
Cat.	26 :	N°3,0 persone ogni 2 ore per professionista
Cat.	27 :	N°1,0 persona ogni 2 ore per addetto
Cat.	28 :	N°1,1 persona ogni ora per addetto
Cat.	29 :	N°5,0 persone ogni ora per addetto (orario 7 ore)
Cat.	30 :	Stima dell' Ufficio
Cat.	31 :	Stima dell' Ufficio
Cat.	32 :	Stima dell' Ufficio

**COEFFICIENTI PRODUZIONE RIFIUTI
UTENTI A TEMPO PIENO**

<u>Coeff.</u>	<u>Cat.</u>	<u>N O T E</u>
1,00	1	In relazione alla vita domestica familiare, tenuto conto del tempo trascorso fuori casa per lavoro, studio, tempo libero, ecc.... e del fatto che non vengono calcolati utenti saltuari
0,80	23 23	Produzione sul posto di lavoro diurno più 0,30 in base al tipo di materiali lavorati
0,70	3 9	Produzione sul posto di lavoro diurno o notturno
	22	Produzione sul posto di lavoro diurno più 0,30 in base al tipo di prodotti smerciati
0,60	11	Produzione sul posto di lavoro diurno più pasti
0,50	2	Produzione sul posto di lavoro diurno
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	10	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
ZERO	20	Non vi sono utenti a tempo pieno
	21	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	31	
ZERO	30	Non vi sono utenti a tempo pieno

COEFFICIENTI PRODUZIONE RIFIUTI
UTENTI SALTUARI

<u>Coeff.</u>	<u>Cat.</u>	<u>N O T E</u>
0,9	3 9	Pensionanti parificati alla Cat. 1 a tempo pieno meno 0,10 dovuti al sistema di vita comunitario
0,7	11 30	Utenti con grande produzione rifiuti Produz. Rifiuti saltuaria + 0,60 per aree a parcheggio
0,6	5	Utenti di media produzione di rifiuti + 0,10 per consumazione pasti
0,5	12 15 16	Utenti di media produzione di rifiuti
0,4	17 32 10	Utenti a bassa produzione più 0,30 per prodotti venduti ----- Utenti con solo alloggio e max prima colazione
0,3	2 18 31	----- Uso medio familiare ----- Utenti a bassa produzione di rifiuti più 0,20 in base ai prodotti venduti
0,2	4 19 23 24 25 26 27 28	Utenti a limitata produzione rifiuti
0,1	6 7 8 13 14 20 21 29	Utenti a bassa produzione di rifiuti
ZERO	1 22	Produzione rifiuti nulla o irrilevante

COEFFICIENTE QUALITATIVO

Dai dati dello Studio della Regione Piemonte –

- Assessorato Tutela Ambientale –
Smaltimento Rifiuti

--- °° ---

Omissis . . . è stato valutato relativamente alla densità apparente emersa dalle analisi merceologiche effettuate sui rifiuti raccolti dalle varie utenze campione.

I valori di densità apparente – una volta rapportati al valore medio ottenuto per l'utenza domestica – sono stati riportati in un intervallo compreso tra 0,7 a 1,3.

L'indice tiene quindi conto del fatto che una produzione di rifiuti a basso peso specifico comporta maggiori costi nelle fasi di raccolta e movimentazione.

--- °° ---

SUPERFICI DI BASE ED CALCOLO UTENTI EQUIVALENTI

C A T E G O R I E	BASE	1996
	Superfici	Utenti
1 Abitazione	1.983.837	55.846
2 Box, autorimesse, cantine e solai	617.410	5.290
3 Collegi ospizi, ricoveri	27.492	728
4 Scuole ed asili	65.000	1.139
5 Campeggi	9.420	339
6 Uffici Pubblici	96.494	4.304
7 Enti ass., sindacali, associazioni	56.912	792
8 Palestre e spogliatoi	4.921	178
9 Caserme e carceri	59.018	2.905
10 Alberghi e affittacamere	5.767	254
11 Ristoranti	14.068	2.025
12 Bar	11.817	1.658
13 Cinema	3.150	138
14 Circoli privati	1.350	82
15 Ospedali	1.830	119
16 Laboratori d' analisi	244	18
17 Negozi alimentari	16.801	2.575
18 Negozi generici	88.960	8.348
19 Supermarket	8.587	963
20 Saloni esposizione	11.895	441
21 Gallerie d'arte	372	15
22 Chioschi	101	5
23 Artigiani	45.035	991
24 Industria	130.334	3.250
25 Magazzini	322.895	3.110.
26 Uffici professionali	33.202	1.267
27 Uffici commerciali	83.063	3.598
28 Banche e Assicurazioni	41.144	2.189
29 Distributori carburanti	22.142	508
30 Aree scoperte	275.000	2.450
31 Aree mercatali (alimentari)	3.226	3.271
32 Aree mercatali (non alimentari)	9.254	5.237

CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALI-QUANTITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI DELIBERATI DALLA GIUNTA REGIONALE N. 47-14763 DEL 14 FEBBRAIO 2005.

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei CRITERI QUANTITATIVI, esposti nel successivo paragrafo:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D. Lgs. n. 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03.

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.

20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti"

CRITERI QUANTITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo a i criteri qualitativi, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini delle raccolte differenziate e dello smaltimento in base alle quantità massime indicate nella tabella seguente (di cui all'allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999):

TAB. A

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	fino ad un max di 5,5 kg/mq all'anno;
2 Sale teatrali e cinematografiche	fino ad un max di 3,5 kg/mq all'anno;
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	fino ad un max di 7,2 kg/mq all'anno;
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	fino ad un max di 5,2 kg/mq all'anno;
6 Esposizioni, Autosaloni	fino ad un max di 4,2 kg/mq all'anno;
7 Alberghi con ristorante	fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;
8 Alberghi senza ristorante	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;
9 Case di cura e di riposo	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;
10 Ospedali	fino ad un max di 10,5 kg/mq all'anno;
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
12 Banche ed Istituti di credito	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
16 Banchi di mercato di beni durevoli	fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	fino ad un max di 11 kg/mq all'anno;
20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;

22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	fino ad un max di 75 kg/mq all'anno;
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	fino ad un max di 62 kg/mq all'anno;
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	fino ad un max di 52 kg/mq all'anno;
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	fino ad un max di 23 kg/mq all'anno;
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	fino ad un max di 21 kg/mq all'anno;
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	fino ad un max di 92 kg/mq all'anno;
28 Ipermercati di generi misti	fino ad un max di 23 kg/mq all'anno;
29 Banchi di mercato di generi alimentari	fino ad un max di 57 kg/mq all'anno;
30 Discoteche, Night club	fino ad un max di 16 kg/mq all'anno
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro- industriali)	fino ad un max di 40 kg/mq all'anno

I succitati limiti quantitativi, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Per quanto riguarda le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati elencate nella tabella TAB. A, destinate alle operazioni di smaltimento, non devono essere superati i limiti massimi specificamente indicati, per ciascuna della categorie di attività sotto elencate nella TAB. B.

TAB. B.

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
2 Sale teatrali e cinematografiche	fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
6 Esposizioni, Autosaloni	fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
7 Alberghi con ristorante	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
8 Alberghi senza ristorante	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
9 Case di cura e di riposo	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
10 Ospedali	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
12 Banche ed Istituti di credito	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
16 Banchi di mercato di beni durevoli	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	fino ad un max di 33 kg/mq all'anno;
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	fino ad un max di 25 kg/mq all'anno;
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	fino ad un max di 26 kg/mq all'anno;
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	fino ad un max di 35 kg/mq all'anno;
28 Ipermercati di generi misti	fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;
29 Banchi di mercato di generi alimentari	fino ad un max di 38 kg/mq all'anno;
30 Discoteche, Night club	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro- industriali)	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno